

## CAPITOLO PRIMO

# IL DEPOSITO BANCARIO

di *Luigi Follieri*

### SOMMARIO

1. Nozione e profili funzionali. – 2. Natura giuridica. – 3. Distinzioni in tema di depositi. – 4. Libretto di deposito a risparmio. – 5. Libretto nominativo. – 6. Libretto nominativo pagabile al portatore. – 7. Libretto al portatore. – 8. Libretto al portatore intestato o contrassegnato. – 9. Buoni fruttiferi e certificati di deposito. – 10. Localizzazione del rapporto. – 11. Cointestazione del deposito. – 12. Prescrizione del credito e “dormienza”. – 13. Distruzione, smarrimento e furto del libretto: ammortamento.

### 1. Nozione e profili funzionali.

Il deposito bancario *in senso stretto* (anche detto «ad uso», «fiduciario» o «fruttifero»<sup>1</sup>), regolato dagli artt. 1834-1836 c.c.<sup>2</sup>, costituisce il

<sup>1</sup> Per un’analisi delle diverse terminologie, cfr. B. Bracco, *I depositi a risparmio* (Padova 1939), 21 ss.

<sup>2</sup> Prima del codice civile del 1942, i depositi bancari erano regolati dal diritto comune e, più nello specifico, dalle norme del codice civile del 1865 in materia di deposito e sequestro (artt. 1835-1877 c.c. del 1865): cfr., per tutti, C. Vivante, *Trattato di diritto commerciale*<sup>5</sup>, I (Milano 1929), 92.

Peraltro, al di là delle disposizioni di cui al codice civile, la disciplina dei contratti bancari deve tener conto di altre fonti normative, tra le quali un ruolo particolare spetta senz’altro al d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), mentre nessun valore giuridico è da attribuire alle norme bancarie uniformi (NUB), condizioni generali di contratto che l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) emana sin dal 1952 nell’ambito della propria attività istituzionale di consulenza generalizzata alle banche.

principale strumento attraverso cui la banca addiende alla raccolta del risparmio, persegundo così una delle due funzioni fondamentali<sup>3</sup> che ne contraddistinguono l'attività (cfr. art. 10, co. 1, TUB)<sup>4</sup>.

Il deposito pecunario, infatti, rappresenta tradizionale operazione «passiva»<sup>5</sup> (cfr. art. 11, co. 1, TUB)<sup>6</sup>, finalizzata alla raccolta fra il pubblico dei fondi necessari per l'erogazione del credito<sup>7</sup>, e si realizza attraverso il contratto col quale la banca acquista la proprietà della somma depositata e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza o a richiesta del depositante (art. 1834, co. 1, c.c.).

Ciò distingue il deposito di denaro dal deposito di titoli in amministrazione (art. 1838 c.c.), nonostante il codice civile accomuni entrambi nella medesima sezione *“Dei depositi bancari”*.

L'unico elemento di affinità tra le due figure è la presenza di una banca in veste di depositario, atteso che la seconda tipologia di deposito (di titoli in amministrazione), diversamente dalla prima, è estranea all'attività di intermediazione creditizia delle banche, rientrando nell'area residuale delle cc.dd. operazioni accessorie (o servizi bancari)<sup>8</sup>.

La nozione legislativa del deposito di danaro (posta dall'art. 1834, co. 1, c.c.) individua, quali elementi ed effetti essenziali del contratto<sup>9</sup>:

<sup>3</sup> Per una sintesi dell'istituto negli ordinamenti europei e di *common law*, P. Gallo, *Deposito bancario in diritto comparato*, Dig. disc. priv., sez. comm., IV (Torino 1989), 261 ss.

<sup>4</sup> L'altra attiene all'esercizio del credito.

<sup>5</sup> L'art. 10, co. 1, d.lgs. 385/1993 (TUB) dispone che «La raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria».

<sup>6</sup> G. Molle, *I contratti bancari*, Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, XX (Milano 1981), 101 (il quale ha osservato che i depositi pecuniarî «costituiscono la più importante fra le operazioni “passive” della banca, perché attraverso di essi, nelle diverse forme in uso nella pratica, le aziende di credito addivengono alla raccolta del risparmio, prima fase di quell'opera di intermediazione creditizia, che caratterizza l'attività bancaria»).

<sup>7</sup> L'art. 11, co. 1, d.lgs. 385/1993 (TUB) recita: «... è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma».

<sup>8</sup> L'altra rilevante forma di raccolta del risparmio fra il pubblico è rappresentata dalle obbligazioni bancarie (cfr. art. 12 TUB).

<sup>9</sup> G.F. Campobasso, *Deposito. III) Deposito bancario*, Enc. giur. Treccani, X (Roma 1988), 1.

<sup>9</sup> Il deposito bancario è un contratto reale (perfezionandosi con la consegna del denaro alla banca) ed è, di norma, un contratto oneroso e per adesione; ad esso è poi applicabile la c.d. disciplina della trasparenza di cui agli artt. 115-120 TUB, con la conseguenza (tra le altre) che, salvo eccezioni, il contratto deve essere redatto per iscritto (art. 117, co.

*a)* il versamento del denaro presso una banca; *b)* l'acquisto, da parte dell'istituto di credito, della proprietà del denaro depositato; *c)* l'obbligo restitutorio a carico della banca.

È evidente la ragione per la quale la proprietà del denaro sia acquistata dalla banca: solo avendo la piena disponibilità delle somme depositate la banca potrà destinarle agli impieghi consentiti dalla legge e, segnatamente, utilizzarle per la concessione del credito.

Dal punto di vista giuridico, pertanto, la banca diviene debitrice nei confronti della sua clientela per importi esattamente identici a quelli ricevuti, cui vanno aggiunti gli interessi (normalmente) pattuiti, sicché si comprende perché la raccolta del “risparmio”<sup>10</sup> attraverso i depositi (e non solo<sup>11</sup>) trovi allocazione al passivo – e non all'attivo – dei bilanci bancari.

A fronte di tale acquisizione di mezzi monetari, la banca assume nei confronti del cliente una precisa obbligazione restitutoria, poiché il depositante ha il diritto di riottenere la proprietà del *tantundem eiusdem generis et qualitatis* alla scadenza del termine convenuto o, come più spesso accade, a semplice richiesta, salvo il rispetto dell'eventuale termine di preavviso contrattualmente pattuito (o previsto dagli usi).

Va specificato che, per la banca, l'utilità, in termini economici, dello strumento esaminato si apprezza solo in larga scala, ossia esclusivamente se si considera la totalità dei contratti (di deposito) intercorsi con la clientela.

Ogni singolo contratto è da valutare nel quadro di un'attività d'impresa esercitata professionalmente attraverso una molteplicità tendenzialmente illimitata d'operazioni di raccolta del denaro, perché, diversamente, non si riesce a cogliere l'interesse che muove l'istituto bancario alla stipula del deposito pecunionario.

In una prospettiva atomistica (che abbia riguardo al contratto isolatamente considerato), la banca avrebbe la possibilità di impiegare le som-

1 e 2, TUB): v. G. Desiderio, *La raccolta del risparmio*, Lezioni di diritto bancario<sup>2</sup>, II, Parte speciale, I contratti, raccolte dal prof. P. Ferro-Luzzi (Torino 2006), 27 s.

<sup>10</sup> Quando si parla di risparmio in ambito bancario e di depositi bancari non si fa riferimento al risparmio in senso economico: il termine è utilizzato per indicare la moneta che viene affidata alla banca *a titolo di deposito* (v. Molle, *I contratti bancari* cit., 102 ss.).

<sup>11</sup> Per il TUB la raccolta del risparmio può avvenire «sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma» (art. 11 co. 1).

me apportate dal cliente solo nel caso di deposito a termine (e per il limitato periodo di durata del contratto), mentre in un deposito c.d. a vista<sup>12</sup> la possibilità di reimpiegare le disponibilità monetarie ricevute verrebbe meno quasi del tutto, in quanto la banca dovrebbe tenersi pronta a restituirle in qualunque momento, a semplice richiesta.

Alla soluzione contraria deve pervenirsi nell'ottica opposta (che valuti i depositi nel loro insieme), in quanto, ove si escludano ipotesi del tutto eccezionali e chiaramente patologiche, non accade mai che tutti i depositanti esigano contemporaneamente la restituzione delle loro somme. La banca può, in tal modo, limitarsi a mantenere la disponibilità di importi inferiori rispetto alla totalità delle somme depositate, calcolati in base a precisi indici tecnico-statistici (i cc.dd. indici di liquidità bancaria) e ordinariamente idonei a fronteggiare le normali richieste di rimborso, sicché riesce a reimpiegare la parte eccedente in operazioni di credito.

Diverse sono, invece, le ragioni che spingono i clienti alla conclusione del contratto: i depositanti intendono custodire il loro denaro e, nello stesso tempo, essere remunerati con l'ottenimento di interessi che la banca solitamente s'impegna a corrispondere sugli importi ricevuti.

Per dirla con la giurisprudenza, il deposito bancario «è un contratto d'impresa caratterizzato da profili speculativi, in cui l'interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con l'interesse del privato alla custodia ed alla remuneratività della somma versata»<sup>13</sup>.

## *2. Natura giuridica.*

La disciplina legale del deposito bancario non si distingue per l'esaurività.

Le norme codistiche si occupano, essenzialmente, del libretto di deposito (cfr. artt. 1835 e 1836 c.c.) e l'unica disposizione specificamente dedicata al deposito (art. 1834 c.c.) non fornisce una precisa definizione del contratto, ma ne descrive (più che altro) gli effetti (passaggio della proprietà del denaro; obbligo restitutorio della banca<sup>14</sup>).

---

<sup>12</sup> Per la distinzione del deposito se a termine o a vista, v. *infra* § 3.

<sup>13</sup> Cass. 20-1-2012, n. 788, Foro it., 2012, I, 1484 ss.; e Contratti, 2012, 278.

<sup>14</sup> V. *retro* § 1.

Alla luce di un contesto normativo carente e della conseguente esigenza di colmare il vuoto disciplinare, è facile comprendere perché la natura giuridica del deposito bancario risulti, tuttora, controversa.

Sono, però, tali e tante le ricostruzioni sull'inquadramento del contratto di deposito di danaro che non è possibile darne conto analiticamente in questa sede. In sintesi, conviene limitarsi a rilevare che esse oscillano tra la riconduzione dell'istituto nello schema del deposito irregolare (art. 1782 c.c.) o del mutuo (artt. 1813 ss. c.c.), mentre da tale prospettiva si discosta un'ulteriore corrente di pensiero che attribuisce una propria autonomia al tipo legale di cui all'art. 1834 c.c.<sup>15</sup>.

L'affinità tra il deposito di denaro e quello irregolare trova espresso riscontro nella *Relazione ministeriale* (n. 727) di accompagnamento all'art. 1782 c.c., da cui si evince chiaramente che i depositi bancari sarebbero depositi irregolari<sup>16</sup>.

Del resto, in entrambe le tipologie di deposito, la consegna comporta l'acquisto in capo al depositario della proprietà della somma ed il sorgere dell'obbligo di restituzione del *tantundem*; inoltre anche nel deposito bancario (come in quello irregolare) è insita la causa di custodia, seppur intesa non tanto come materiale conservazione delle specie monetarie, quanto nel senso di oculata gestione dei mezzi ricevuti.

Per il mutuo, peraltro, il discorso non si presenta assai diverso, se si considera che, anche nell'ambito del c.d. prestito di consumo, si determina il passaggio della proprietà del denaro dal *tradens* (mutuante) all'*accipiens* (mutuatario) il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la stessa quantità di denaro ricevuto, oltre che, normalmente, a corrispondere gli interessi.

Anche la vicinanza di tale contratto con il deposito bancario è, dunque, evidente ed è ulteriormente confermata dal rinvio *per relationem*

---

<sup>15</sup> Molle, *I contratti bancari* cit., 117 ss.; Campobasso, *Deposito bancario* cit., 3.

<sup>16</sup> In tale *Relazione* si legge: «Nel caso in cui oggetto del deposito sono il denaro o altre cose fungibili con facoltà del depositario di servirsene, coerentemente al trapasso di proprietà di queste cose al depositario (art. 1782, comma 1), devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (art. 1782, comma 2). Con detto rinvio non si è inteso peraltro risolvere la questione dogmatica, tuttora controversa, se il deposito irregolare si trasformi in mutuo; ma si son volute soltanto applicare al deposito quelle disposizioni che più rispondono all'esigenza pratica ed alla funzione economica del rapporto quando le cose depositate passano a disposizione del depositario. Tale disposizione domina tutti i depositi irregolari restando integrata, per i depositi bancari in particolare, da quanto stabiliscono gli artt. da 1834 a 1837».

che la disposizione sul deposito irregolare opera alle norme relative al mutuo «*in quanto applicabili*» (art. 1782, co. 2, c.c.).

Infatti, se il deposito di denaro è un deposito irregolare (come lascia intendere la Relazione ministeriale nel commento all'art. 1782 c.c.) e se risultano a questo applicabili le disposizioni sul mutuo, fra i tre schemi contrattuali si crea una sorta di «circolo forzoso», tale per cui l'uno rimanda all'altro.

Basti pensare che il rapporto tra il deposito irregolare ed il mutuo si è sempre palesato come tra i più problematici, tanto che nemmeno il codice del 1942 ha «inteso risolvere la questione dogmatica se il deposito irregolare si trasformi in mutuo»<sup>17</sup>.

Proprio in simile scenario d'incertezza sulla qualificazione del deposito bancario e sull'individuazione della disciplina ad esso applicabile in funzione integrativa delle scarne previsioni normative di cui agli artt. 1834-1836 c.c., si genera l'opinione di chi, pur di fronte all'indubbia somiglianza di effetti fra i tre contratti ed alla connessa e parziale affinità causale tra gli stessi, rivendica un'autonomia al negozio bancario oggetto di analisi, da considerare quale contratto *sui generis*<sup>18</sup>.

Da qui il corollario sull'applicabilità, non in via diretta, ma analogica della disciplina legale del mutuo e del deposito irregolare, con il decisivo ammonimento che, tuttavia, potrà ricorrersi allo strumento ermeneutico dell'analogia solo se non siano applicabili le norme di altri contratti bancari che risultino espressione di principî comuni all'intero ambito dei negozî bancarî, in ragione del ruolo che la banca svolge sul profilo funzionale del contratto di deposito di denaro<sup>19</sup>.

In altri termini, le disposizioni normative idonee ad integrare la disciplina del deposito bancario sarebbero da rinvenire, secondo tale linea di pensiero, *in primis*, fra le norme dettate per gli altri contratti bancari (purché siano espressione di regole comuni a tutto il genere di contratti che caratterizzano il settore bancario) e, in secondo luogo – ma solo una volta che la prima ricerca sia risultata infruttuosa –, tra le previsioni legali dettate per il mutuo ed il deposito irregolare.

<sup>17</sup> Relazione ministeriale n. 727 di commento all'art. 1782 c.c.

<sup>18</sup> Molle, *I contratti bancari* cit., 121 ss.; Campobasso, *Deposito bancario* cit., 3.

<sup>19</sup> Campobasso, *Deposito bancario* cit., 3. Nella stessa direzione, F. Maimeri, *Commento all'art. 1834 c.c.*, in F. Maimeri-R. Pierri, *Comm. codice civile, diretto da E. Gabrilli, Dei singoli contratti*, a cura di D. Valentino, artt. 1803-1860 (Torino 2011), 304 s.; G. Cavalli, *Lezioni sui contratti bancari*<sup>2</sup> (Bologna 2011), 127.

Per addurre un esempio sulle concrete ricadute di siffatta ricostruzione, si può pensare alla tradizionale questione circa la possibilità per la banca di compensare il suo debito derivante dall'obbligo di restituzione delle somme depositate con eventuali crediti vantati verso il cliente depositante, attesa la controversa applicabilità al deposito irregolare dell'art. 1246, n. 2), c.c.<sup>20</sup>.

La problematica potrebbe risolversi affermativamente attraverso l'applicazione dell'art. 1853 c.c., dettato in tema di operazioni bancarie in conto corrente, ma riferibile, più in generale, ad ogni rapporto che intercorra tra la banca ed il cliente, con la conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 1246 c.c., nella parte in cui (al n. 2) dispone che non si verifichi la compensazione con un credito per la restituzione di cose depositate.

La tesi da ultimo ricordata, tra l'altro, è ritenuta dalla Suprema Corte quella maggiormente condivisibile per chiarire la natura del contratto di cui all'art. 1834 c.c., negozio complesso che, pur partecipando della struttura del deposito irregolare e del mutuo, «è dotato di propria autonomia», configurandosi come «tipico negozio di durata in cui la permanenza della somma presso la depositaria comporta la soddisfazione di entrambe le parti, ovvero quella della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto e quella del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che gli vengono periodicamente accreditati»<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Sull'applicabilità al deposito irregolare dell'art. 1246, n. 2), c.c.: in senso negativo, A. Dalmatello-G.B. Portale, *I – Deposito b) Diritto vigente*, Enc. dir., XII (Milano 1964), 271 s.; A. Fiorentino, *Del conto corrente. Dei contratti bancari*, Comm. Scialoja-Branca<sup>2</sup> (Bologna-Roma 1969), 99; P. Greco, *Se nel conto corrente di corrispondenza la convenzione di assegno bancario sia compatibile con la compensazione fra saldo del conto e controcredito della banca*, Banca borsa tit. cred., 1957, II, 165, nt. 8; F. Martorano, *Note sulla compensazione nel conto corrente bancario*, ivi, 1957, II, 319; in senso affermativo, Cass. 18-4-1956, Foro pad., 1957, I, 425 (con note adesive di Giannattasio, *Convenzione di assegno e rinuncia alla compensazione nel conto corrente di corrispondenza* e di Tonni, *Convenzione di assegno e compensazione nel conto corrente bancario*); P. Perlingerieri, *Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, Comm. Scialoja-Branca (Bologna-Roma 1975), 339 ss.; E. Simonetto, *Deposito irregolare*, Noviss. Dig. it., V (Torino 1960), 539 ss.; Id., *Deposito irregolare*, Dig. disc. priv., sez. civ., V (Torino 1989), 294 ss.

<sup>21</sup> Cass. 20-1-2012, n. 788 cit. secondo cui «Ancor più evidenti appaiono le differenze col mutuo, che non assicura la conservazione e la permanente disponibilità della somma».

Questa è la complessità di un negozio, che deriva, in definitiva, dalla seguente ragione: il contratto tipico dell'art. 1834 c.c. rappresenta uno schema che, nonostante spiccate somiglianze con altri contratti legislativamente disciplinati (deposito irregolare e mutuo), si piega allo svolgimento dell'attività bancaria e proprio in questa sua funzione *strumentale* si caratterizza rispetto a negozi i quali, per certi aspetti, appaiono ad esso sovrapponibili.

### *3. Distinzioni in tema di depositi.*

In materia di depositi bancari sono state elaborate diverse classificazioni, delle quali è opportuno ricordare quelle che hanno un fondamento legislativo e/o corrispondono alle tipologie di depositi più largamente diffuse nella prassi.

Le distinzioni degne di nota sono essenzialmente due: una riguarda i depositi *liberi* o *a vista* e quelli *a tempo* o *vincolati*; l'altra i depositi *ordinari* o *semplici*, *a risparmio* e *in conto corrente*<sup>22</sup>.

La prima si regge sul criterio dello scopo che il depositante si propone di raggiungere; la seconda sull'elemento documentale che contraddistingue il rapporto.

I depositi *liberi* o *a vista* sono quelli rimborsabili su semplice richiesta del depositante, mentre nei depositi *a tempo* o *vincolati*<sup>23</sup> le somme sono inesigibili per un determinato periodo, per cui il ritiro può avvenire solo alla scadenza del termine convenuto (art. 1834, co. 1, c.c.).

Nel deposito c.d. a vista, le somme possono essere richieste e ritirate immediatamente dal cliente senza preavviso, a meno che si tratti di importi eccedenti il c.d. disponibile giornaliero, che rappresenta la soglia massima oltre la quale la banca non può pagare all'atto della richiesta (e la cui misura è pubblicizzata mediante fogli informativi e pattuita in contratto). Pertanto, per il prelievo di somme superiori al disponibile giornaliero, la banca reputa necessario un preavviso da parte del depositante,

<sup>22</sup> Molle, *I contratti bancari* cit., 104 ss.; Campobasso, *Deposito bancario* cit., 1 s.; Maimeri, *Commento art. 1834* cit., 305 ss.

<sup>23</sup> La limitazione pattizia della facoltà di richiedere la restituzione, anche parziale, delle somme depositate si traduce in una limitazione del diritto di credito e configura un *pactum de non petendo ad tempus*.

in maniera tale da potersi dotare del contante sufficiente per effettuare il rimborso (come riconosciuto dallo stesso inciso finale dell'art. 1834, co. 1, c.c. che prevede, appunto, «l'osservanza del periodo di preavviso»).

Differenti sono gli intenti che muovono i clienti alla stipula di un deposito libero o vincolato: nella prima ipotesi, il depositante desidera, normalmente, conservare il suo denaro al fine di poterne disporre in qualsiasi momento ed è per tale ragione che questo viene anche detto deposito *disponibile*; nel secondo caso, il cliente intende impiegare il proprio denaro, sicché in tale eventualità si parla anche di deposito *indisponibile*.

L'istituto di credito, comunque, in entrambi i casi, corrisponde un interesse che sarà, tuttavia, maggiore nei depositi a tempo, in considerazione del più lungo termine di restituzione, che consente alla banca di poter utilizzare (ai suoi fini), per un periodo più ampio, le somme pari agli importi depositati.

I depositi bancari si distinguono, altresì, in *ordinari* o *semplici*, a *risparmio* e *in conto corrente*.

I primi (ordinari o semplici) si caratterizzano per il rilascio di un documento, variamente denominato (ricevuta di cassa, lettera di accredito, ecc.) e per le modalità del rimborso, che avviene in unica soluzione; essi non possono risultare alimentati con successivi versamenti e non prevedono la facoltà di prelevamenti parziali durante lo svolgimento del rapporto. Ancorché si sia dubitato dell'esistenza di tale forma di depositi<sup>24</sup>, sembra che abbiano ragion d'essere allorquando i versamenti provengono da clienti occasionali o si tratta di operazioni saltuarie.

Fra i depositi a scadenza fissa di questa categoria sono da ricomprendersi quelli rappresentanti da buoni fruttiferi e certificati di deposito<sup>25</sup>.

I depositi a risparmio si caratterizzano per il rilascio di uno speciale documento, denominato *libretto di deposito a risparmio* (art. 1835 c.c.), nel quale devono essere annotate tutte le operazioni (si vedrà in seguito a quali fini<sup>26</sup>), dal momento che è data al cliente la facoltà di effettuare successivi versamenti e prelevamenti parziali.

---

<sup>24</sup> B. Visentini, *Note sul conto corrente bancario*, Banca borsa tit. cred., 1950, II, 384, nt. 1 (che li ha definiti «una creazione puramente libresca»); F. Scordino, *I contratti bancari* (Napoli 1965), 91 (che non fa cenno a tale tipologia di depositi); Cass. 26-5-1954, n. 1692, Banca borsa tit. cred., 1955, II, 7; Cass. 10-5-1951, ivi, 1952, II, 6.

<sup>25</sup> V. *infra* § 9.

<sup>26</sup> V. *infra* § 4.

Quanto al deposito in conto corrente, infine, si tratta di un contratto oggi, di fatto, desueto, poiché ormai sostituito, *rectius*, ricompreso nel conto corrente bancario o di corrispondenza. In un deposito del genere, la banca adempie la sua obbligazione restitutoria, non soltanto con la corresponsione delle somme a mani del cliente, secondo una configurazione classica, ma anche accettando, per conto dello stesso, di eseguire ordini di pagamento a favore di terzi. In sostanza, sul deposito s'innesta una componente gestoria (servizio di cassa), che si traduce nella facoltà del cliente di disporre delle somme mediante l'emissione di assegni bancari e di alimentare il conto con il versamento di assegni da riscuotere.

#### 4. *Libretto di deposito a risparmio.*

I depositi a risparmio sono di regola documentati da un apposito libretto nel quale vanno annotati tutti i movimenti del rapporto che intercorre tra banca e cliente (art. 1835, co. 1, c.c.)<sup>27</sup>, ivi compresi gli interessi riconosciuti periodicamente al cliente una volta decorso il periodo della loro maturazione<sup>28</sup>.

Il libretto di deposito a risparmio<sup>29</sup> non è elemento costitutivo del contratto di deposito bancario, nel senso che non è essenziale per la sua conclusione, atteso che la stipulazione del negozio è indipendente rispetto alla (successiva ed) eventuale emissione e consegna del libretto, come lascia intendere anche l'*incipit* dell'art. 1835, co. 1, c.c. («Se la banca rilascia un libretto»).

Peraltro, se il libretto accede al rapporto derivante dal deposito, assume una particolare efficacia probatoria e risulta idoneo a documentare

<sup>27</sup> Tutti i sottotipi di deposito di denaro (ordinario; in conto corrente; a risparmio) sono caratterizzati dalla costante presenza di una necessaria documentazione dall'inizio alla fine del rapporto (Bracco, *I depositi a risparmio* cit., 93).

<sup>28</sup> Il depositante ha il diritto di chiedere l'annotazione degli interessi maturati, presentando il libretto allo sportello od in occasione della prima operazione successiva. Anzi, è forse opportuno che una richiesta del genere sia formulata, poiché, in mancanza, il diritto agli interessi potrebbe reputarsi prescritto con il decorso del termine quinquennale dalla loro maturazione [art. 2948, n. 4), c.c.].

<sup>29</sup> Il libretto di risparmio – anteriormente all'art. 1835 c.c. – fu riconosciuto per la prima volta dal legislatore con l'art. 22 r.d. 25-4-1929, n. 967, poi abrogato dall'art. 161 TUB.

al depositante, con rapidità ed evidenza, il contenuto attuale dell’obbligazione di restituzione che grava sulla banca (cfr. art. 1835, co. 2, c.c.).

Le annotazioni risultanti dal libretto, facendo «piena prova nei rapporti tra banca e depositante»<sup>30</sup>, sono infatti assistite dallo speciale regime probatorio<sup>31</sup> delineato dall’art. 1835, co. 2, c.c.

Il libretto bancario di deposito a risparmio non può, tuttavia, considerarsi un atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., poiché dalle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto non deriva una presunzione legale assoluta (c.d. *iuris et de iure*, che non ammette prova contraria) del compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che, secondo i principî generali in tema di prova, è sempre ammessa la dimostrazione che un’operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita<sup>32</sup>.

Tale peculiare efficacia probatoria è propria delle annotazioni<sup>33</sup> che rechino la firma dell’impiegato della banca «che appare addetto al servizio» (art. 1835, co. 2, c.c.).

Da ciò si desume l’irrilevanza delle mansioni affidate ai singoli addetti nell’ambito delle varie sedi o stabilimenti: la banca, cioè, non può eccepire al cliente l’inefficacia di un’annotazione deducendo l’incompetenza funzionale dell’impiegato che l’ha eseguita o, addirittura, l’assenza di un rapporto di impiego; ed il cliente, a sua volta, non può contestare

<sup>30</sup> Il libretto, ove presenti i requisiti formali minimi richiesti, fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni: Cass. 24-4-2014, n. 9277, Contratti, 2014, 564; Cass. 12-11-2013, n. 25370, CED Cassazione, 2013.

<sup>31</sup> Si parla di «efficacia probatoria positiva», proprio ad indicare l’efficacia probatoria delle operazioni annotate nel libretto di deposito, diversa dall’«efficacia probatoria negativa», che ha invece ad oggetto le operazioni non annotate sul libretto o che, pur essendo state annotate sul documento, non risultano firmate dall’impiegato della banca [A. Maggioli, *Libretto di deposito*, Noviss. Dig. it., IX (Torino 1963), 890].

<sup>32</sup> Cass. 16-6-2014, n. 13643, CED Cassazione, 2014; Cass. 7-3-2006, n. 4869, CED Cassazione, 2006; Cass. 30-4-2005, n. 9026, Contratti, 2005, 1004; Cass. 27-9-2002, n. 14014, Contratti, 2003, 163; Cass. 15-1-2000, n. 422, Contratti, 2000, 926 (con nota di Fiamma, *Annotazione non firmata sul libretto di deposito*); e Corr. giur., 2000, 297.

<sup>33</sup> Le annotazioni apposte sul libretto sono dichiarazioni di scienza dalla natura confessoria, sicché sono soggette ad impugnazione solo per errore di fatto o violenza ai sensi degli artt. 2732 e 2735 c.c.: Molle, *I contratti bancari* cit., 130; Cass. 26-5-1954, n. 1692, Banca borsa tit. cred., 1955, II, 7 (per la quale la natura confessoria è fondata sul presupposto «che nessuno riconosce fatti a sé sfavorevoli se non sono veri»).

un prelievo adducendo che esso è stato annotato da un soggetto che non ne aveva il potere in base alle mansioni assegnategli.

Limitazione a questa regola si rinviene nel perimetro di operatività del principio di apparenza del diritto – di cui l'art. 1835, co. 2, c.c. costituisce, in qualche modo, applicazione –, atteso che la tutela dell'affidamento è invocabile soltanto da chi versi in buona fede.

Per cui, solo allorquando il depositante, in ragione di concrete ed oggettive circostanze di fatto, abbia motivo di credere che il soggetto firmatario appartenga all'organigramma della banca, potrà giovarsi della presunzione riguardante le annotazioni sul libretto, che ha, tra l'altro, natura inderogabile, in quanto la legge sancisce la nullità di ogni eventuale patto contrario (art. 1835, co. 3, c.c.).

Nella prassi è dato distinguere, secondo il criterio dell'intestazione, quattro tipologie di libretti: 1) *nominativo*; 2) *nominativo pagabile al portatore*; 3) *al portatore*; 4) *al portatore intestato (o contrassegnato)*.

In realtà, però, unica distinzione alla quale attribuire dignità da un punto di vista squisitamente giuridico è quella tra libretti nominativi ed al portatore, rappresentando le ulteriori tipologie non altro che «variazioni» rispetto a tali due principali categorie<sup>34</sup>.

##### *5. Libretto nominativo.*

Il libretto nominativo reca l'indicazione del depositante (o dei depositanti nel caso di cointestazione<sup>35</sup>) e permette di compiere operazioni solo al soggetto od ai soggetti ivi indicati, oppure ad un loro rappresentante o delegato.

A tal fine, la banca, all'atto di emissione del libretto, suole far rilasciare anche la firma di paragone (c.d. *specimen*) al depositante cui viene intestato il libretto, ancorché l'istituto di credito sia tenuto, di volta in volta, ad identificare colui che richiede la prestazione, a prescindere dalla perfetta corrispondenza della firma (che appone il richiedente) con lo *specimen*.

---

<sup>34</sup> Specie a seguito dell'abrogazione – ad opera dell'art. 161 d.lgs. 385/1993 (TUB) – del r.d. 25-4-1929, n. 967 (*Testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria*), nel quale si individuavano i quattro i tipi di libretti di deposito di cui si parla nel testo.

<sup>35</sup> V. *infra* § 11.

È pressoché unanimemente riconosciuta<sup>36</sup> – seppure con qualche eccezione<sup>37</sup> – la natura di semplice *documento di legittimazione* (e non di titolo di credito) del libretto nominativo, in quanto esso serve (secondo il disposto dell'art. 2002 c.c.) ad identificare il creditore<sup>38</sup>, facilitando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La funzione dell'intestazione del libretto è quella di identificare l'avente diritto alla prestazione (rappresentata dalla restituzione delle somme depositate), per cui la banca è, in linea di massima, sollevata dalla necessità di accertare *aliunde* se l'intestatario-esibitore sia legittimato a ricevere il pagamento.

Il documento nominativo, però, non conferisce al possessore il diritto assoluto di ottenere la prestazione, poiché l'esibitore deve dimostrare la propria identità come intestatario del libretto; e su tale elemento deve appuntarsi l'indagine della banca, che è liberata se effettua, in buona fede, il pagamento in favore di colui il quale appare il titolare del libretto, ancorché questi non sia il creditore (argomentando *ex art. 1189, co. 1, c.c.*).

Tanto implica che la banca dovrebbe, anche secondo la diligenza professionale richiestale, procedere ad accertamenti ulteriori circa l'identità del soggetto che esibisce il libretto<sup>39</sup>, diversi in base alle circostanze di fatto, dal momento che il libretto agevola l'individuazione da parte della banca dell'avente diritto alla prestazione, ma non costituisce l'unico (anche se principale) elemento utile a tal fine<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> C. Di Nanni, *Libretti di deposito a risparmio*, Enc. giur. Treccani, XIX (Roma 1990), 3; Campobasso, *Deposito bancario* cit., 6; R. Pierri, *Commento agli artt. 1835-1836 c.c.*, Comm. codice civile cit., 363.

In giurisprudenza: Cass. 2-2-1989, n. 651, Banca borsa tit. cred., 1990, II, 285 (con nota di Ruperto, *Notazioni civilistiche sul libretto di deposito a risparmio*); Cass. 23-2-1973, n. 527, Foro it., 1973, I, 1414; Cass. 16-9-1986, n. 5618, ivi, 1987, I, 863; Cass. 11-11-1982, n. 5949, Banca borsa tit. cred., 1983, II, 408; Trib. Torino 9-12-1980, Riv. dir. comm., 1981, II, 323; Cass. 6-2-1961, n. 241, Banca borsa tit. cred., 1961, II, 161; App. Bari 2-8-1958, ivi, 1959, II, 60; Trib. Catania 5-3-1958, ivi, 1959, II, 100.

<sup>37</sup> Cfr. A. Galasso, *Contratti di credito e titoli bancari* (Padova 1971), 255.

<sup>38</sup> Da qui la definizione di Vivante, *Trattato di diritto commerciale* cit., 545, in termini di «titoli di riconoscimento».

<sup>39</sup> In proposito, Vivante, *Trattato di diritto commerciale* cit., 545, osservava che le norme sui libretti nominativi miravano a far compiere alla banca, con rapidità e sicurezza, operazioni a favore del «titolare identificato anche dal possesso del libretto».

<sup>40</sup> La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che all'intestazione di un libretto non corrisponde necessariamente la titolarità delle somme ivi depositate, potendo dal

Negare la qualifica di titolo di credito al libretto nominativo significa, poi, allo stesso tempo, negare che questo sia destinato alla circolazione, con la conseguenza che il credito vantato dal depositante verso la banca è trasferibile solo nella forma e con gli effetti propri della cessione del credito [e che alla costituzione in pegno si applicano le regole proprie del pegno di crediti (artt. 2800 ss. c.c.), mentre al sequestro ed al pignoramento quelle del sequestro e del pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.)].

Tale libretto, pertanto, svolge (oltre ad una funzione probatoria sull'ammontare del credito, comune a tutte le diverse tipologie di libretto<sup>41)</sup> una funzione di tutela dell'interesse della banca<sup>42</sup>, poiché agevola l'identificazione del soggetto che ha diritto di ricevere le somme, semplificando gli accertamenti che l'istituto di credito è tenuto a compiere affinché l'adempimento produca effetti liberatorî rispetto alla sua sfera giuridica.

## 6. Libretto nominativo pagabile al portatore.

Il libretto nominativo pagabile al portatore è di scarso utilizzo nella pratica<sup>43</sup> ed in virtù della sua natura *ibrida* è stato in passato collocato in una categoria intermedia, fra i documenti di legittimazione nominale e quelli di legittimazione reale<sup>44</sup>.

---

carattere nominativo trarsi soltanto un elemento presuntivo in tal senso, che può essere smentito dalla prova contraria, integrata anche da un *pactum fiduciae* tra l'intestatario (formale) del libretto ed un terzo il quale rimane l'effettivo titolare delle somme depositate e può quindi pretenderne la restituzione, provando l'esistenza dell'accordo fiduciario con qualunque mezzo (Cass. 25-2-2011, n. 4706, CED Cassazione, 2011).

<sup>41</sup> V. retro § 4.

<sup>42</sup> La Suprema Corte ha affermato che la funzione del libretto nominativo «risponde solo all'esigenza probatoria di avere una documentazione, fornita di largo margine di incontestabilità circa l'entità del credito, senza rilievo né sulla circolazione dello stesso, né sulla legittimazione alla sua riscossione, secondo un'accreditata tesi, ovvero con la funzione di documento di legittimazione volto a facilitare l'accertamento della titolarità del deposito (Cass. 6 febbraio 1961, n. 241)» (Cass. 12-1-1995, n. 336, Mass. Giur. it., 1995, 41).

<sup>43</sup> Pierri, *Commento agli artt. 1835-1836 c.c.* cit., 368; Cavalli, *Lezioni sui contratti bancari* cit., 134.

<sup>44</sup> Così F. Cornelutti, *Teoria giuridica della circolazione* (Padova 1933), 168, nt. 1,

È indirettamente contemplato dall’art. 1836 c.c., disposizione da riferire anche a detta tipologia di libretto<sup>45</sup>, che resta, comunque, nonostante la clausola «*pagabile al portatore*», un documento di legittimazione<sup>46</sup>.

Esso si distingue, tuttavia, rispetto al libretto nominativo *puro*, in quanto i prelevamenti possono essere effettuati anche da soggetto diverso dall’intestatario del libretto, al quale la banca, che non versi in dolo o colpa grave, può adempiere con effetto liberatorio (cfr. art. 1836, co. 1 e 2, c.c.)<sup>47</sup>.

Ma questo non significa che l’esibitore del libretto abbia un diritto autonomo alla prestazione, come se si trattasse di un vero e proprio titolo di credito (natura comunemente attribuita ai libretti al portatore<sup>48</sup>), atteso che il presentatore (qualora, ovviamente, non intestatario del libretto) assume la qualità di *adictus solutionis causa* (cfr. art. 1188, co. 1, c.c.) e non di cessionario del credito<sup>49</sup>, perché il credito non è cedibile con la semplice consegna del documento<sup>50</sup>.

Il diritto di credito non circola autonomamente come se fosse incorporato nel libretto; sussiste una scissione tra intestatario del documento

---

ove si legge: «la pratica ha creato alcune forme intermedie o miste fra il titolo *a legittimazione reale* e il titolo *a legittimazione nominale*, fra le quali meritano di essere ricordate il *titolo nominativo pagabile al portatore* e il *titolo nominativo con cedole al portatore*. Il *titolo nominativo pagabile al portatore*, del quale l’esemplare più noto è il libretto di risparmio, ha questa efficacia che non consente al portatore il diritto di riscuotere senza dimostrare la sua identità (con la persona indicata nel titolo), ma conferisce all’emittente la facoltà di liberarsi pagando al portatore senza curarsi di tale dimostrazione».

<sup>45</sup> Per appunti sul problema v. Pierri, *Commento agli artt. 1835-1836 c.c.* cit., 368 s.

<sup>46</sup> Cass. 12-1-1995, n. 336 cit.; Cass. 2-2-1989, n. 651 cit.; Cass. 21-11-1970, n. 2467, Banca borsa tit. cred., 1971, II, 325; Cass. 6-2-1961, n. 241 cit.; Cass. 10-3-1940, Riv. dir. comm., 1940, II, 331; Cass. 11-7-1938, Banca borsa tit. cred., 1938, II, 211; App. Cagliari 24-7-1984, Riv. giur. sarda, 1986, 35; App. Bologna 28-12-1963, Banca borsa tit. cred., 1964, II, 399; Trib. Bari 5-7-1982, Banca borsa tit. cred., 1983, II, 230 (con nota di Carriero, *I libretti di deposito a risparmio: realtà giuridica ed esigenze di chiarezza*); Trib. Mantova 8-1-1948, Corte bresciana, 1949, I, 62.

<sup>47</sup> Campobasso, *Deposito bancario* cit., 7.

<sup>48</sup> V. *infra* § 7.

<sup>49</sup> Cfr. Cass. 12-1-1995, n. 336 cit., secondo cui il libretto nominativo con clausola pagabile al portatore ha «la funzione di documento di legittimazione, nel quale l’esibitore del libretto, qualora non ne sia l’intestatario, assume la qualità di *adictus* e non di cessionario del credito (Cass. 21 novembre 1970, n. 2467; Cass. 22 giugno 1968, n. 2074; Cass. 2 febbraio 1989, n. 651)».

<sup>50</sup> Molle, *I contratti bancari* cit., 135.

(da cui deriva la nominatività) e legittimato alla riscossione (da cui la clausola al portatore).

Ne consegue che la banca può opporre all'esibitore eventuali eccezioni fondate su altri rapporti intrattenuti con l'intestatario del libretto<sup>51</sup>.

L'esibitore è dunque soggetto autorizzato, *rectius, individuato* dal depositante<sup>52</sup> a ricevere la prestazione che la banca deve eseguire in favore dell'intestatario del libretto.

### *7. Libretto al portatore.*

La locuzione «al portatore» sta a significare che il libretto – diversamente da quello nominativo – abilita il possessore a richiedere le somme e gli attribuisce il (connesso) potere di riscuoterle.

Ciò implica l'idoneità del libretto alla circolazione e dà ragione del dibattito circa la sua natura di titolo di credito.

A tal proposito, la giurisprudenza, in modo abbastanza univoco, qualifica i libretti al portatore come titoli di credito<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> F. Martorano, *Libretti di deposito*, Le operazioni bancarie, a cura di G.B. Portale, I (Milano 1978), 391 (che ha osservato come nel libretto nominativo pagabile al portatore «la titolarità del credito è sempre formalmente radicata nell'originario intestatario e quindi la banca può opporre all'esibitore eventuali eccezioni, fondate su altri rapporti intrattenuti con il primo, che le consentano di negare in tutto o in parte l'adempimento, mentre altrettanto non può avvenire nel libretto al portatore, in quanto non esiste scissione tra intestatario del conto e legittimato alla riscossione»).

<sup>52</sup> L'*adictus solutionis causa* sembra vada distinto dal rappresentante, perché: a) l'*adictus* è legittimato ad agire in nome proprio nonostante la banca conosca l'altruità dell'intestatario; b) l'art. 1188, co. 1, c.c. tiene separata la figura del rappresentante da quella della «persona indicata dal creditore».

<sup>53</sup> *Ex plurimis*, Cass. 22-7-2005, n. 15496, Banca borsa tit. cred., 2008, II, 35; Cass. 3-2-1998, n. 1048, Giust. civ., 1998, I, 1626; Cass. 19-7-1996, n. 6504, Giur. it., I, 1, 1407; Cass. 12-1-1995, n. 336 cit.; Cass. 14-4-1992, n. 4542, Dir. fall., 1993, II, 115; Cass. 16-9-1986, n. 5618 cit.; Cass. 11-11-1982, n. 5949, Banca borsa tit. cred., 1983, II, 408; Cass. 23 febbraio 1973, n. 527, Foro it., 1973, I, 1414; Cass. 3-2-1941, Foro it., 1941, I, 1367; Cass. 18-3-1938 e Cass. 28-1-1938, ivi, 1938, I, 316; Cass. 2-6-1936, Monitor tribunali, 1936, 627; Cass. Roma 18-6-1901, Foro it., 1901, I, 1141; Cass. Roma 1-4-1901, ivi, 1901, I, 857. Unico precedente di legittimità che risulti, a quanto consta, di segno contrario (ancorché privo di motivazione sul punto) è Cass. 7-3-2006, n. 4870, CED Cassazione, 2006.

Fra la giurisprudenza di merito (che ritiene trattarsi di titoli di credito) Trib. Monza 5-6-2001, Giur. merito, 2002, 1274; App. Trento 4-2-1998, Gius, 1998, 1343; Trib.

Divisa risulta, invece, la dottrina, anche se appare prevalente la tesi che ascrive tali documenti fra i titoli di credito<sup>54</sup>, mentre ad essa si contrappone l'opinione che li degrada a semplici documenti di legittimazione<sup>55</sup>.

La trattazione approfondita delle singole questioni che si agitano intorno alla possibile riconduzione del libretto al portatore nell'alveo dei titoli di credito richiederebbe troppo tempo e risulterebbe un fuor d'opera nel contesto del presente scritto.

Pur tuttavia, in sintesi, è possibile rilevare che le argomentazioni addotte a sostegno delle contrastanti correnti di pensiero divergono, in particolare, circa la sussistenza, per i libretti, del requisito della letteralità e, soprattutto, in ordine all'effettiva destinazione del documento alla circolazione.

A tal riguardo, ancorché *incidenter tantum*, è da osservare, *in primis*, che, sulla base della rilevanza che l'art. 1835 c.c. conferisce alle annotazioni apposte sul libretto, non è semplice sostenere che il credito da questo documentato sia *ex lege* sprovvisto del requisito della letteralità.

In secondo luogo – e la constatazione appare decisiva – non può re-

---

Trani 11-1-1996, Banca borsa tit. cred., 1997, II, 344; Trib. Padova 27-8-1990, Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 408 (con nota di De Poli, *Ritrovamento di libretto di risparmio e premio spettante al ritrovatore*); Trib. Milano 15-9-1986, Banca borsa tit. cred., 1988, II, 257; Trib. Torino 9-12-1980, Riv. dir. comm., 1981, II, 323 e Foro it., 1982, I, 555 (con nota di Lovecchio, *Opposizione al rimborso di un libretto al portatore in caso di "controversia sui diritti a succedere" e procedura di ammortamento*); App. Lecce 21-3-1978, Banca borsa tit. cred., 1979, II, 345; App. Bari 30-11-1977, Giur. merito, 1978, 527; Trib. Tempio Pausania 22-11-1968, Giur. merito, 1972, I, 219; App. Bologna 11-4-1946, Banca borsa tit. cred., 1948, II, 186. Nel senso che si tratti di documenti di legittimazione cfr., invece: App. Napoli 10-8-1957, Foro napoletano, 1958, I, 281; App. Roma 14-12-1956, Banca borsa tit. cred., 1957, II, 241.

<sup>54</sup> Tra gli altri, Vivante, *Trattato di diritto commerciale* cit., 554; Bracco, *I depositi a risparmio* cit., 157; G. Branca, *Contratti bancari*, Riv. banc., 1954, 426; F. Martorano, *Contratti bancari*, Riv. dir. civ., 1957, II, 117; F. Messineo, *Il libretto di risparmio al portatore, titolo di credito*, Banca borsa tit. cred., 1957, II, 148; F. Scordino, *I contratti bancari* (Napoli 1965), 76 ss.; I. Santoro, *Libretto di deposito a risparmio*, Enc. dir., XXIV (Milano 1974,) 617; Molle, *I contratti bancari* cit., 138 s.; F. Maimeri, *Norme bancarie uniformi. I libretti di deposito e risparmio*, Dir. banc., 1987, I, 324 ss.; Campobasso, *Deposito bancario* cit., 8; Maimeri, *Commento agli artt. 1835-1836 c.c.* cit., 373 ss.

<sup>55</sup> G. Ferri, *I titoli di credito*, Tratt. Vassalli, VI, 3 (Torino 1965), 52 ss.; Id., *Deposito bancario*, Enc. dir., XII (Milano 1964), 278; F. Chiomenti, *Il libretto di deposito a risparmio è titolo di credito?*, Riv. dir. comm., 1976, I, 292 ss.; Id., *Il titolo di credito* (Milano 1977), 599; Martorano, *Libretti di deposito* cit., 401; Di Nanni, *Libretti di deposito a risparmio* cit., 3 ss.

vocarsi in dubbio che il libretto al portatore, nella considerazione delle parti e nella stessa coscienza sociale, sia ritenuto strumento vocato alla circolazione<sup>56</sup>.

D'altro canto, il dato normativo non risulta determinante per dipanare la diatriba inerente la qualificazione giuridica del libretto al portatore.

L'art. 1836, co. 1, c.c., infatti, oltre a parlare, con espressione ambigua, di libretto «pagabile al portatore», si riferisce alla c.d. legittimazione passiva, avendo riguardo alla posizione della banca debitrice e depositaria allorché stabilisce quando l'adempimento del banchiere possa dirsi liberatorio.

Da quest'ultimo punto di vista, l'art. 1836, co. 1, c.c. ricalca il disposto dell'art. 1992, co. 2, c.c. sui titoli di credito, ma nulla dice circa il diritto del possessore del titolo alla prestazione (contemplato invece dall'art. 1992, co. 1, c.c.).

Ed allora, non essendo risolutivo il dettato della legge, v'è da ritenere che, se di titoli di credito si tratta, anche per i libretti al portatore devono operare principî analoghi a quelli dettati dagli artt. 1992 e 2003 c.c.

Ne consegue che, sotto la lente del titolo di credito, il libretto al portatore deve essere altresì strumento di c.d. legittimazione attiva, ossia abilitare il possessore a pretendere il pagamento verso la presentazione del libretto (art. 1992, co. 1, c.c.); e che, allo stesso modo, il trasferimento del libretto – con cui interviene anche la cessione del relativo credito – deve operare attraverso la consegna del documento (art. 2003, co. 1, c.c.)<sup>57</sup>.

D'altra parte il libretto al portatore è da considerare un titolo di credito *causale* (non astratto)<sup>58</sup>, essendo contenute in esso indicazioni sul

<sup>56</sup> Cfr. M. Porzio, *Il conto corrente bancario, il deposito e la concessione di credito*, Tratt. Rescigno, 12 (Torino 1985), 914.

<sup>57</sup> È evidente qui il riferimento alla c.d. regola possesso vale titolo, attraverso la quale circolano i diritti sui beni mobili. In tema, sia consentito richiamare, di recente, L. Follieri, *L'acquisto da non proprietario tramite il possesso di buona fede dei beni mobili*, Tratt. dir. imm., diretto da G. Visintini, I, 2 (Padova 2013), 1603 ss.; Id., *La c.d. «usucazione istantanea» sotto la lente della fattispecie*, Giustizia civile.com, 8, 2014; Id., *L'oggetto della regola “possesso vale titolo” ed il “paradosso” delle cose furtive*, ivi, 2, 2015.

<sup>58</sup> Carnelutti, *Teoria giuridica della circolazione* cit., 120 s., così spiegava la distinzione: «Fra i connotati del debito può essere o non essere compresa la causa, cioè il *fatto giuridico da cui l'obbligo nasce*; secondo che debbano contenere anche questa indicazione o possano non contenerla i titoli di credito si chiamano titoli *causalî* o titoli *astratti* ... Fra i titoli *causalî* si possono ancora distinguere i titoli *chiusi* e i titoli *aperti*; chiamo titoli causalî *chiusi* quelli i quali contengono in sé la intera enunciazione della causa e,

fatto costitutivo del diritto rappresentato nel documento, sicché la validità del libretto dipende da quella del contratto di deposito da cui nasce l'obbligo restitutorio della banca<sup>59</sup> e questa potrà opporre al possessore del documento le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori<sup>60</sup>.

In tale contesto, la giurisprudenza pone a carico del banchiere l'onere – ancorché si tratti di libretto al portatore – di identificare il soggetto a favore del quale esegue la prestazione, specie se sono emerse o le sono state segnalate circostanze idonee a giustificare qualche sospetto<sup>61</sup>.

A rigore, però, la banca non dovrebbe ritenersi tenuta ad identificare il presentatore del libretto, apparendo ciò in contrasto con la natura – da più parti affermata – di titolo di credito al portatore del documento.

Riesce quindi difficile comprendere un onere siffatto, interpretandolo nella sola prospettiva della banca e di una verifica strumentale all'esecuzione di un adempimento che possa dirsi liberatorio per l'istituto di credito; a meno che si consideri anche un altro piano di interessi, ponendosi nella posizione di chi sia stato illegittimamente spossessato del libretto ed abbia necessità di sapere in favore di chi è stato eseguito il pagamento, in modo da poter esercitare verso costui le opportune azio-

---

invece, *aperti* quelli che richiamano un diverso *documento*, ove codesta enunciazione si contiene».

<sup>59</sup> Su tutti, Molle, *I contratti bancari* cit., 139.

<sup>60</sup> Cfr. Maimeri, *Commento agli artt. 1835-1836 c.c.* cit., 377 (che esclude l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1997, co. 2, c.c.).

Osservava Carnelutti, *Teoria giuridica della circolazione* cit., 206: «che, pertanto, il titolo sia causale anziché astratto non fa che allargare il campo delle eccezioni opponibili al possessore di buona fede, appunto perché, essendo indicato o richiamato nel titolo il fatto costitutivo, diventano eccezioni “riguardanti la forma del titolo” tutte quelle che riguardano il fatto costitutivo nei limiti in cui sul titolo è indicato o richiamato».

<sup>61</sup> Cass. 23-6-2008, n. 17039, CED Cassazione, 2008, resa però in un giudizio relativo ad un certificato di deposito descritto nel fatto come «nominativo al portatore»; Cass. 3-5-1999, n. 4389, Banca borsa tit. cred., 2000, II, 505, con nota di Briolini, *Osservazioni in tema di libretti di deposito a risparmio sottoposti a sequestro penale e prescrizione del diritto alla restituzione* (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità della banca la quale aveva rimborso libretti al portatore a persona non identificata diversa dal depositante, nonostante questi fosse deceduto a seguito di delitto, fosse stato emanato e portato a conoscenza della banca un provvedimento di sequestro penale di tutti i cespiti patrimoniali del defunto e le somme prelevate fossero assai ingenti); Cass. 25-10-1967, n. 2364, ivi, 1968, II, 488.

ni recuperatorie. Ed allora non più di onere si tratterà, ma, più correttamente, di obbligo a carico della banca.

Ragionamento che risulta avvalorato dall'argomentare della giurisprudenza, che sembra muoversi su un piano diverso da quello cartolare (proprio dei titoli di credito), perché prescinde dalla natura del titolo, per appuntarsi, in modo pressoché esclusivo, sulla diligenza che la banca deve osservare all'atto del pagamento.

Del resto, l'art. 51, d.lgs. 21-11-2007, n. 231 prevede la segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in caso di infrazioni riguardanti l'obbligo del depositante (e degli eventuali soggetti che hanno acquisito da questi il libretto al portatore) di comunicare all'emittente il trasferimento del titolo con i dati identificativi del cessionario e la sua accettazione, sicché la necessità di identificazione del portatore rappresenta, ora, un autonomo obbligo che la legge addossa alla banca, la quale non può dunque omettere l'identificazione del soggetto che, di volta in volta, si presenta ad essa in veste di portatore del libretto.

Alla luce di ciò, l'unico dato forse non contestabile in punto di qualificazione è che il libretto al portatore costituisca, quanto meno, un *titolo improprio*, ossia rientri fra quei documenti che servono «a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione» (art. 2002 c.c.), posto che gli effetti della clausola al portatore in ordine alla legittimazione a riscuotere ed a pagare rendono superflua la notifica alla banca dell'intervenuto trasferimento.

In passato, tali libretti hanno conosciuto vasta fortuna, perché in grado di garantire l'anonymato sul titolare delle somme depositate e, di conseguenza, di sottrarre dette somme alle eventuali azioni esecutive dei creditori, dal momento che, attribuita ai libretti la qualifica di titoli di credito, il pignoramento od il sequestro devono eseguirsi sul documento (secondo la previsione dell'art. 1997 c.c.).

Sennonché, i provvedimenti legislativi in tema di antiriciclaggio, succedutisi a far tempo dal 1991 (con la l. 5-7-1991, n. 197, di conversione del d.l. 3-5-1991, n. 143), hanno avuto un forte impatto sulla diffusione di tali forme di deposito, soprattutto perché hanno posto stringenti limiti quantitativi al trasferimento ed all'emissione di libretti al portatore che, oggi giorno, sono di tremila euro per il trasferimento e di mille euro per il saldo del libretto<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Cfr. art. 49, co. 1 e 12, d.lgs. 21-11-2007, n. 231 (costituente «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a sco-